

## ACCORDO SINDACALE – PIANO SOCIALE –


Oggi 5.10.2011 a latere delle intese già intervenute riguardo alla gestione degli esuberi attraverso il ricorso alla CIGS ed al licenziamento collettivo sottoscritto in pari data le Parti, così come costituite nel medesimo accordo, concordano quanto segue con riferimento alle misure economiche indirizzate a favore dei lavoratori

### Premesso che

- i. le Parti, al fine di gestire l'esubero del personale, hanno convenuto di applicare ove possibile e previa verifica delle condizioni oggettive e soggettive del caso, la ricollocazione degli esuberi all'interno dell'azienda e solo in modo residuale qualsiasi misura rescissiva;
- ii. le Parti hanno altresì ampiamente analizzato le risorse messe a disposizione del progetto di restructuring e ipotizzato una serie di soluzioni di gestione degli esuberi con valenza economica e normativa;
- iii. le Parti, hanno definito un piano sociale che possa contribuire, unitamente agli strumenti di ammortizzatore sociale messi a disposizione dalla Legge e attivati dalle parti, al supporto economico necessario alla ricollocazione altrove delle risorse coinvolte;

### si conviene quanto segue

1. le premesse sono parte integrante e inscindibile del presente accordo;
2. il presente supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo relativo alla gestione degli esuberi in merito a modalità di gestione della ricollocazione nell'azienda e al di fuori della stessa;
3. l'azienda si impegna a ricollocare, ove possibile, i lavoratori che svolgano mansioni equivalenti o con profilo professionale compatibile - e nel rispetto delle disposizioni di Legge - presso altre sedi operative di VF Italia srl o presso altre Società afferenti al medesimo gruppo sia in Italia che all'estero; a tal scopo VF pubblicherà sul proprio sito internet e comunque offrirà tali posizioni al personale coinvolto nella procedura di gestione degli esuberi previa verifica della sussistenza delle caratteristiche professionali necessarie;
4. detto piano sociale, che ha quindi il solo scopo di ridurre l'impatto del licenziamento, opererà
  - solo nei confronti di coloro che sono stati individuati quali esuberi nei progetti aziendali riguardanti la riduzione delle attività di retail e di cessazione delle attività di recupero crediti e supporto operativo all'information technologies;
  - previa adesione del singolo richiedente in possesso delle caratteristiche di cui sopra;
  - durante il periodo di validità dello stato di crisi aziendale richiesto al Ministero del Lavoro dalla data del 1.10.2011 al 30.9.2012;
  - essendo costituito da precise attività e facilitazioni di carattere economico che dovranno essere considerate dal richiedente nella Sua totalità ed interezza non potendo in nessun modo costituire cagione di ulteriore trattativa né relativamente al quantum contenuto nello stesso né relativamente alle modalità e tempistiche di applicazione;
5. i contenuti economici del presente piano sociale sono stati oggetto della trattativa complessiva ed i criteri per la determinazione del quantum sono stati determinati liberamente dalle Parti sulla base delle necessità e delle volontà dei singoli lavoratori destinatari del piano sociale;
6. l'adesione del singolo lavoratore al piano sociale verrà comunque subordinata alla accettazione del licenziamento e alla successiva collocazione in mobilità unitamente



alla transazione avanti ad eventuali ulteriori pretese attinenti il rapporto di lavoro intercorso;

7. Questi i criteri e i contenuti economici del piano sociale:

(a) importi di supporto al reddito

(a.1) i lavoratori che manifestino la propria volontà di accedere al piano sociale (e per l'effetto non si oppongano al licenziamento) entro il 30.11.2011, corresponsione di una somma pari a 12 mensilità lorde <sup>1</sup>;

(a.2) i lavoratori che manifestino la propria volontà di accedere al piano sociale (e per l'effetto non si oppongano al licenziamento) entro il 31.12.2011, corresponsione di una somma pari a 9 mensilità lorde <sup>1</sup>;

(a.3) i lavoratori che manifestino la propria volontà di accedere al piano sociale (e per l'effetto non si oppongano al licenziamento) entro il 30.03.2012, corresponsione di una somma pari a 7 mensilità lorde <sup>1</sup>;

(a.4) i lavoratori che manifestino la propria volontà di accedere al piano sociale (e per l'effetto non si oppongano al licenziamento) entro il termine di vigenza dello stato di crisi aziendale previsto al 30.9.2012, corresponsione di una somma pari a 6 mensilità lorde <sup>1</sup>;

(b) ai lavoratori che aderiranno al piano sociale entro il prossimo 31.10.2011 verrà altresì riconosciuto un ulteriore importo pari al 10% delle somme individuate sub (a1);

(c) anticipazioni e prestiti

(c1) al fine di non gravare sul livello reddituale del personale in esubero durante il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, viene prevista l'opportunità di anticipare il trattamento di fine rapporto anche con quote mensili;

(c2) in caso di mancanza di capienza del fondo individuale verranno stabilite quote di prestito garantite dalla somma individuata singolarmente quale incentivazione corrispondente all'adesione ad piano sociale.

(d) importi transattivi

verrà altresì corrisposto un importo transattivo pari a una mensilità lorda <sup>1</sup> quale corrispettivo per la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile che possa trovare origine e/o fondamento, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni, nell'intercorso rapporto di lavoro, suo svolgimento e cessazione;

(e) l'azienda inoltre si è resa disponibile a finanziare, a tutti i lavoratori in esubero e che manifesteranno il proprio interesse in tal senso, un programma di outplacement effettuato da primaria società specializzata al fine di facilitarne la ricollocazione altrove. Tale programma che si svilupperà in un periodo massimo di 12 mesi opererà dal 1.1.2012;

<sup>1</sup> Le parti intendono identificare quale "mensilità lorda" il prodotto della retribuzione annua lorda di fatto di cui all'art. 195 del vigente ccnl per dipendenti del settore terziario diviso 14.


8. i corrispettivi economici verranno riconosciuti

(a) per quanto all'accettazione del licenziamento – ed elencati sub 7. (a) -, senza assoggettamento a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art.12 della Legge 30 aprile 1969 n.153, come novellato dall'art.6 del D.Lgs 2 settembre 1997 n.314, ma unicamente sottoposta ad imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF con i criteri di cui all'art. 17 del Testo unico delle imposte sui redditi;

(b) per quanto alla rinuncia ad altre ed eventuali pretese – previsto sub 6 (d) -, assoggettato a contribuzione previdenziale ordinaria e a imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF secondo gli scaglioni di reddito di cui all'art.11 del Testo unico delle imposte sui redditi;

- (c) in aggiunta alle spettanze di fine rapporto ed all'indennità di preavviso stabilita per ciascun lavoratore dal vigente CCNL;
- (d) attraverso la firma di apposito verbale di conciliazione e di rinuncia ex art. 411 c.p.c. che verrà sottoscritto in sede sindacale e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

VF ITALIA SRL: 

RSA: 

FISASCAT - CISL: 

FILCAMS - CGIL: 

UILTUCS - UIL: 